

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
<b>0000255</b>	<b>08/02/2023</b>

OGGETTO: A.G.P. - Servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, fornitura teleria per blocchi operatori, ambulatori e servizi, materassi e guanciali, divise per il personale dipendente e gestione guardaroba delle strutture della Asl di Bari. Adeguamento prezzi. Approvazione accordo transattivo.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000263 DEL 03/02/2023


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 11 (undici) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE

DI 11 (undici) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 36 (trentasei) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 <i>Firmato Digitalmente il 07/02/2023 10:18</i> Luigi FRUSCIO	VACANTE

Il Segretario	Il Direttore Generale
 <i>Firmato Digitalmente il 08/02/2023 15:44</i> Filomena BAVARO	 <i>Firmato Digitalmente il 07/02/2023 16:05</i> Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/02/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

  
*Firmato Digitalmente il 08/02/2023 15:49*

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione n. 239 del 16/02/2022 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della competente UOS Acquisizione Servizi e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Patrimonio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

#### **Premesso**

**che** il DPCM 11 luglio 2018 "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014 n.89, ricomprende i "Servizi di lavanderia per gli Enti del SSN" tra le categorie per le quali l'indizione ed espletamento delle gare d'appalto sono di esclusiva competenza del Soggetto Aggregatore di riferimento ovvero della Centrale di Committenza Consip SpA;

**che**, con Determinazione n.74/2017 dell'Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A., quale Soggetto Aggregatore di riferimento della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale n.37/2014, è stata attivata la "consultazione preliminare di mercato" (ex art.66 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) per l'affidamento di cui trattasi

**che** InnovaPuglia S.p.A., giusta Delibera del C.d.A. del 15.11.2017, ha indetto apposita gara mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di lavanoio destinati agli Enti del SSR, prevedendo un Lotto unico da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per la durata contrattuale di 60 mesi (oltre l'opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi) e stimando l'importo a base d'asta complessiva in € 133.697.355,00 Iva esclusa (di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), sino alla concorrenza del valore massimo comprensivo dell'opzione di proroga ammontante ad € 187.176.297,00 IVA esclusa (di cui € 140.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

**che**, con Determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. n.30 del 24.03.2020, è stata aggiudicata la procedura di gara in parola in favore del R.T.I. composto dalle Società Cooperativa di Produzione e lavoro LAV.I.T. (mandataria) — F.LLI BERNARD S.r.l. — SERVIZI OSPEDALIERI S.p.a., con un ribasso percentuale del 16% sull'importo a base d'asta

**che** l'aggiudicazione di cui trattasi è stata, successivamente, oggetto di più contenziosi promossi innanzi al TAR Puglia da alcune società concorrenti alla gara

**che** l'Asl di Bari, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1636 del 25.11.2020, ha proceduto alla presa d'atto della predetta Determina di aggiudicazione e, una volta definitisi i contenziosi giudiziari promossi innanzi al Tar Puglia, ha proceduto alla stipula del contratto di servizio con il RTI appaltatore, che ha avuto decorrenza il 01.10.2021, per la durata di 60 mesi ed un valore di € 17.142.879,60 oltre Iva

#### **Tenuto presente**

**che**, con nota prot. n. 1219/2022 del 18/07/2022, acquisita al protocollo aziendale al numero 93328 in pari data, la società LAV.I.T., in qualità di mandataria del RTI appaltatore, richiedeva al Soggetto Aggregatore regionale InnovaPuglia S.p.A. e, solo per conoscenza, al Dipartimento Salute regionale ed ai Direttori Generali delle Aziende/Enti del SSR, di procedere ad opportuna istruttoria finalizzata *alla revisione dei prezzi di aggiudicazione, in forza dei rincari in continua crescita che avevano determinato un disequilibrio economico e contrattuale*

**che**, con nota pec del 20/07/2022 acquisita al protocollo aziendale al numero 94423 in pari data, InnovaPuglia S.p.A. comunicava a tutti i destinatari della predetta missiva che la richiesta di revisione prezzi *non poteva essere accolta, in quanto sfornita di legittimazione giuridica, né di potere negoziale per operare la revisione prezzi; di contro la stessa deve essere eseguita nell'ambito dei singoli contratti esecutivi, con istruttoria condotta dai RUP nominati dalle singole aziende contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, D. Lgs. 50/2016, relativamente alla fase di stipula del contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale, come previsto nel Disciplinare di gara.* Infine concludeva, rendendosi disponibile a coordinare e supportare le operazioni di un gruppo di lavoro composto dai suddetti RUP, al fine di pervenire ad un esito omogeneo e condiviso dell'istruttoria

**che** a fronte della suddetta nota, nonché della persistente necessità di avviare l'attività istruttoria del caso, si è addivenuti, a seguito di copioso scambio di corrispondenza tra gli Enti, InnovaPuglia ed i competenti Uffici regionali, all'intesa di costituire un tavolo tecnico unico interaziendale coordinato dal Soggetto Aggregatore e quest'ultimo, in particolare, si è assunto il compito di verificare la congruità dei dati che avrebbe prodotto il Gestore a comprova del registrato significativo incremento dei costi dallo stesso sostenuto

**che**, in data 23.09.2022, si è svolta riunione telematica, tra i Referenti della stessa InnovaPuglia (Ing. Scaramuzzi, Dott. Giampietro e Dott.ssa Bucci), i Direttori/Referenti delle Aree Gestione Patrimonio degli Enti del S.S.R. ed il Responsabile della commessa, concernente l'avvio dell'attività istruttoria in parola, di cui al verbale trasmesso dal Direttore SARPuglia ed acclarato al prot. aziendale n. 123602/2022

**Rilevato**

**che**, con nota pec n. 1683/2022 del 30.09.2022 acclarata al prot. aziendale n. 122880 in pari data, la società LAV.I.T. trasmetteva ad InnovaPuglia S.p.A. ed ai R.U.P. del servizio di lavanolo degli Enti del S.S.R. la comunicazione avente ad oggetto: “Richiesta istruttoria modifica condizioni contrattuali”, con la quale avanzava la richiesta di incremento delle tariffe di contratto nella misura del 21,57%, al fine di garantire il riequilibrio sinallagmatico dei contratti vigenti, corredata di apposita relazione tecnico-economica giustificativa del rappresentato significativo aumento dei costi di produzione, direttamente incidenti sul servizio appaltato

**che** in data 08.11.2022 si teneva la videoconferenza tra i Direttori delle Aree Gestione Patrimonio degli Enti del S.S.R., la società mandataria LAV.I.T. ed i Referenti di Innovapuglia S.p.A., nella quale, preso atto della verificata congruità della maggiorazione dei costi del servizio in questione a cura di quest’ultima, veniva formulata e unanimemente condivisa, anche con lo stesso Appaltatore, la proposta di decurtare il 10% della predetta richiesta incrementale, ai sensi dell’art. 1664 del codice civile, ed allineare convenzionalmente la quota eccedente alla misura dell’indice FOI rilevato nel mese di dicembre 2022, da applicare sulle tariffe per l’intero anno 2023, al termine del quale e per il prosieguo dell’appalto l’Asl Bari applicherà gli originari prezzi unitari contrattuali, fatte salve eventuali diverse valutazioni legate alla situazione congiunturale economica e giuridica *pro tempore*

**Evidenziato**

**che**, con nota pec del 19/12/2022, acclarata al protocollo aziendale n. 157519 in pari data, la società LAV.I.T. S.p.A. ha sollecitato il Soggetto Aggregatore regionale ed i RUP degli Enti del S.S.R. a voler confermare, in linea con quanto concordato nella riunione telematica del 08.11.2022, l’assunzione di apposito provvedimento, entro la fine del mese di gennaio 2023, di modifica delle condizioni contrattuali o comunicare eventuale diniego, per il quale sarebbe stato proposto ricorso innanzi alle autorità competenti

**che** questa Amministrazione ha formalizzato l’accettazione della predetta proposta di rinegoziazione delle tariffe contrattualizzate, giusta nota prot. n. 158516 del 21.12.2022 trasmessa al RTI Appaltatore a mezzo pec

**Considerato, in punto di fatto**

**che**, come già indicato in premessa, i competenti Uffici di InnovaPuglia SpA hanno accertato l’entità dei maggiori oneri documentati dal Fornitore e l’effettiva incidenza di tali costi sull’equilibrio del sinallagma contrattuale, sicché un accordo tra le parti è apparso opportuno nell’ottica di prevenire una lite giudiziale dagli esiti incerti e garantire la prosecuzione di un servizio essenziale

**che** l'eventuale scioglimento del contratto comporterebbe la necessità di bandire una nuova gara, la cui ben nota complessità, anche correlata agli adempimenti in materia di clausola sociale, lascia presagire tempi lunghi e incerti sulla conclusione della procedura, con il concreto rischio per questa Azienda di dover disporre *medio tempore* affidamenti temporanei con serie ripercussioni sulla qualità del servizio e sicuro aggravio di spesa rispetto alle attuali condizioni contrattuali, a causa dei drastici rincari registrati nei settori sopra citati e degli intervenuti nuovi prezzi di riferimento ANAC

**che** l'eventualità della lite appare seria, sia in considerazione del tempo trascorso dalla prima richiesta di riequilibrio del contratto e, quindi, dall'entità delle perdite subite dal fornitore, sia in considerazione della perdurante instabilità dei prezzi del settore energetico (luce, gas e carburanti) e delle materie prime (detergenti, imballaggi, ecc..)

**che**, come noto, l'Anac elabora per alcune categorie merceologiche, tra le quali è ricompresa quella del servizio di lavanolo, i prezzi di riferimento in ambito sanitario quale misura di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, elaborati in base a quanto previsto dal decreto-legge 98/2011 e s.m.i., art. 17, co.1, lett a), tra l'altro sui beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, prestazioni e servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale; proprio a conferma dell'andamento in rialzo dei prezzi del servizio in parola, l'Anac ha adottato due provvedimenti di aggiornamento prezzi (Febbraio 2022 incremento del 7,70% e Delibera n. 369 del 27.07.2022 incremento dell'11,83%, che ha introdotto uno specifico "indice ponte" per tenere conto delle variazioni delle voci di bilancio delle imprese operanti nei settori di lavanderia industriale e lavanolo per effetto della quale sono stati ulteriormente aggiornati i prezzi nel mese di Novembre 2022 con un incremento del 2,89% e di Gennaio 2023 con un incremento del 2,68%)

**che** hanno adottato provvedimento di revisione prezzi già altri Enti del S.S.N. (tra i quali, Soresa – Società regionale per la sanità S.p.A. della Regione Campania, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 224 del 08.11.2022; Intercenter Regione Emilia Romagna, giusta Determinazione dirigenziale n. 597 del 04.11.2022; Direzione generale della Centrale regionale di committenza della Regione Sardegna, giusta Determinazione prot. n. 8294, Rep. n. 549 del 21 Ottobre 2022) in allineamento ai nuovi prezzi di riferimento Anac

**che** l'accoglimento da parte dell'autorità giudiziaria dell'eventuale domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c., comporterebbe, peraltro, lo scioglimento anticipato *ope iudicis* del contratto con la conseguente condanna della parte soccombente al risarcimento del danno commisurato all'anticipata estinzione del contratto (c.d. lucro cessante)

**che**, nel caso di specie, deve escludersi l'operatività delle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e, in particolare, delle ipotesi di cui al comma 1 lettere a) e c), per due ordini di ragioni:

- l'art. 106 co. 1 lett. a), applicabile in caso di modifiche al contratto riguardanti il prezzo, richiede la previsione nel contratto di clausole chiare, precise e inequivocabili e, in questo caso, tali clausole non risultano presenti negli atti di gara
- l'art. 106 co. 1 lett. c) (c.d. Variante) non è applicabile al caso di specie in quanto si riferisce a modifiche al contratto riguardanti l'oggetto (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 9426/2022; conforme Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 21/12/2022, n. 2808)

**che** l'adozione di un accordo transattivo consistente nella revisione temporanea (limitata ad 1 anno) delle condizioni contrattuali, appare, pertanto, l'unico rimedio idoneo a salvaguardare l'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio a condizioni eque e a prevenire l'insorgenza di una controversia giudiziaria

#### **Considerato, in punto di diritto**

**che**, in materia di appalti, è pacifico che incomba in capo all'appaltatore l'assunzione dell'alea del rischio operativo e, tuttavia, al determinarsi di eventi non prevedibili e non imputabili alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, la legge consente l'adozione di specifici accordi, successivi alla stipula del contratto, idonei a ricondurre ad equità il rapporto contrattuale, evitandone così la risoluzione

**che**, al riguardo l'art.1467 del codice civile, pacificamente applicabile alla materia dei contratti pubblici per effetto dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 30 comma 8 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. (TA.R. Brescia, sent. 239/2022), prevede che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, se la prestazione di una delle parti è diventata eccessivamente onerosa, per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, la parte tenuta a tale prestazione può chiedere la risoluzione del contratto, ferma restando la possibilità per l'altra parte di evitarla offrendo di modificarne equamente le condizioni;

**che** il citato art. 1467 c.c. va letto in combinato disposto con l'art. 1375 c.c., il quale, nel prevedere che il contratto debba essere eseguito secondo buona fede, impone alle parti di agire secondo correttezza, cooperando durante la sua durata affinché esso realizzi la migliore sintesi tra gli interessi perseguiti da ciascuno dei contraenti (c.d. "buona fede oggettiva"), configurandosi *abuso del diritto* tutte le volte in cui una parte abbia serbato una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi

dell'altra, imponendole uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio (cfr. Cass. civ. 15.2.2007 n. 3462; 5.3.2009 n. 5348; 11.6.2008 n. 15476).

**che** la Corte di Cassazione ha recentemente riconosciuto: *“nei più disparati settori, che vanno dall'energia alla sanità, dai trasporti al turismo, dagli alimentari al terziario, pare evidente che dall'emergenza sanitaria, economica e sociale accesa su scala mondiale dal Covid-19 stiano germinando conseguenze che esondano dagli argini della congiuntura finanziaria sfavorevole; dette conseguenze finiscono per riportare nei casi concreti tratti di straordinarietà, imprevedibilità e inevitabilità tanto marcati ed eloquenti da legittimare la parte pregiudicata ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto squilibrato, tanto in ragione dell'inusuale aumento di una o più voci di costo della prestazione da eseguire”* (Cass., Ufficio Massimario, Rel. n. 56/2020)

**che** il contesto emergenziale, indotto sia dalla pandemia che dalle conseguenze dello stato di guerra in Ucraina, può, dunque, giustificare l'adozione di rimedi legittimi volti ad attenuare le conseguenze di un eccessivo squilibrio sinallagmatico, da adottarsi tra le parti, anche, mediante accordo integrativo di provvedimento, secondo il paradigma dell'art. 11 L. 241/1990

**che**, con riferimento all'ipotesi di contratti stipulati dai soggetti aggregatori, l'art. 1 comma 511 della legge 208/2015 prevede che *“nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica [...] qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo*

**che** l'attività istruttoria, svolta sotto il coordinamento del Soggetto Aggregatore regionale, risulta ossequiosa dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la revisione prezzi deve consistere in un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, in modo da assolvere all'esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell'ottica del perseguimento del pubblico interesse [...]. È, tuttavia, necessario che ricorrano circostanze eccezionali e imprevedibili, tali da alterare significativamente le originarie previsioni contrattuali [...]. L'attivazione dei citati meccanismi pone uno specifico onere della prova in capo all'appaltatore, che non può pretendere di azzerare il fisiologico rischio di impresa (in tale senso si vedano TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza n. 181/2022 con la giurisprudenza in essa richiamata ed anche TAR Lombardia, Milano, Sezione I, sentenza n. 435/2021, punto 8.3.11 della narrativa, TAR Campania, Napoli, sent. n. 2306/2014).

**Precisato**

**che** l'indice ISTAT, rilevato nel mese di dicembre 2022 (periodo di riferimento 12/2021 – 12/2022) è pari all'11,30% in allineamento al quale, convenzionalmente, è stato stabilito di incrementare le vigenti quotazioni contrattuali praticate dal R.T.I. aggiudicatario del servizio in oggetto

**che** tale incremento risulta inferiore ai nuovi prezzi di riferimento Anac e consente all'Amministrazione un risparmio in termini economici e procedurali come sopra rappresentati

**Visti:**

- l'art. 1476 del codice civile, relativo all'ipotesi della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta
- l'art. 1965 del codice civile che definisce la transazione come *il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine a una lite cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;*
- l'art. 11 della legge 241/1990, il quale consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere, senza pregiudizio dei terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
- la nota prot. n. 93328/2022 del 18/07/2022 (allegato 1 al presente provvedimento) di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza dei dati ivi contenuti
- lo schema di accordo transattivo (allegato 2 al presente provvedimento) di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza dei dati ivi contenuti
- Il contratto relativo al servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, fornitura teleria per blocchi ambulatori e servizi, materassi e guanciali, divise al personale dipendente, divise per il personale del 118 e gestione guardaroba sottoscritto dalla Asl di Bari e la società LAV.I.T. dal R.T.I. quale capogruppo del RTI aggiudicatario del servizio decorrente dal 01.10.2021

**Ritenuta**, alla luce di quanto precede, l'opportunità di procedere alla stipulazione di un accordo transattivo di durata temporanea, che riconduca ad equità il sinallagma del vigente contratto di lavanolo ed eviti l'insorgenza di una lite dagli esiti incerti e onerosi per l'Azienda, nel perseguimento esclusivo dell'interesse pubblico al mantenimento degli standard qualitativi del servizio

**Evidenziato** che, per effetto dell'incremento riconosciuto in allineamento all'indice FOI rilevato nel mese di dicembre 2022 pari all'11,30%, i prezzi di contratto per l'anno 2023 saranno i seguenti:

DESCRIZIONE		PREZZO DI GARA (Determinazione DG InnovaPuglia n. 30/2020)	INDICE FOI MESE DI DICEMBRE 2022	PREZZO 01/01/2023 31/12/2023
1	Biancheria Piana	3,53 €	11,30%	€ 3,93
2	Biancheria Confezionata	0,42 €	11,30%	€ 0,47
3	Biancheria confezionata 118	2,52 €	11,30%	€ 2,80
4	Materasseria	0,52 €	11,30%	€ 0,58

**Considerato** che la spesa stimata in aumento per la gestione del servizio di cui trattasi per l'anno 2023 per la Asl di Bari ammonta ad € 395.549,35 oltre Iva, calcolata secondo la modalità indicata nella tabella che segue, facendo riferimento ai dati di fabbisogno dichiarati dalla Asl Bari al momento della indizione della procedura di gara da parte del Soggetto Aggregatore regionale e fatta salva la variazione (in incremento od in diminuzione) della suddetta spesa calcolata sulle quantità effettivamente "consumate" nell'anno 2023:

DESCRIZIONE		QUANTITA' ANNUALE ASL BA	DIFFERENZA PREZZO UNITARIO (in €)	DIFFERENZA VALORE COMPLESSIVO ANNUALE (IVA esclusa)
1	Biancheria Piana	390.749,00	€ 0,40	€ 156.299,60
2	Biancheria Confezionata	3.120.385,00	€ 0,05	€ 156.019,25
3	Biancheria confezionata 118	201.480,00	€ 0,28	€ 56.414,40
4	Materasseria	444.935,00	€ 0,06	€ 26.696,10
<b>SPESA PRESUNTA ANNO 2023</b>				<b>€ 395.549,35</b>

**Assunto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

**di approvare** lo schema di accordo integrativo di provvedimento, ex art. 11 L. 241/1990, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, ma non pubblicabile per motivi di privacy

**di demandare** al Direttore dell'Area Gestione Patrimonio la stipula dell'accordo suddetto

**di dare atto**

**che** la spesa aggiuntiva riveniente dal presente provvedimento, dettagliatamente indicata in narrativa e quantificata in complessivi € 482.570,20 Iva inclusa, verrà imputata sul conto 712.100.00030 “Lavanderia” del Bilancio 2023, autorizzando sin d’ora l’incremento del conto in caso di incapienza del relativo budget

**che** gli adempimenti correlati all’adozione del presente provvedimento verranno effettuati dal RUP, individuato nel Dirigente Responsabile UOS “Acquisizione Servizi” dott. Vincenzo Napoliello, tra cui, la relativa trasmissione, unitamente all’Accordo, al RTI Appaltatore, al DEC, all’Area Gestione Risorse Finanziarie, nonché a tutte le Macrostrutture della Asl Bari impegnate nella emissione degli ordinativi e nella liquidazione delle fatture (PP.OO., Distretti Socio Sanitari, Dipartimenti di Prevenzione, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Coordinamento 118, Direzione amministrativa dipartimento territoriale)

**di notificare**, altresì, il presente atto al Soggetto Aggregatore regionale InnovaPuglia SpA e al Dipartimento Regionale delle Politiche della Salute

**di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara” di dare atto che tutti i firmatari del presente provvedimento attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, 1. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), 1. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. e) del vigente PTPCT — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000030 - Lavanderia	2023	482.570,20

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230000263 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000255 DEL 08/02/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile UOS/UOSD	Napoliello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 06/02/2023 13:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 06/02/2023 14:19